

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2956

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **COSTA**

Modifica dell’articolo 254-*bis* del codice di procedura penale, in materia di termini per la conservazione e di sequestro dei dati informatici, anche di ubicazione, presso i fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni

Presentata il 18 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2014 fece molto scalpore la notizia che, in un solo anno, all’azienda di telefonia mobile e fissa Vodafone erano state rivolte 600.000 richieste di dati informatici; dal rapporto della stessa Vodafone emergeva che l’Italia guidava la classifica dei 29 Paesi « intercettati » attraverso il più grande gruppo al mondo di telefonia mobile, che aveva rivelato l’esistenza di un sistema di sorveglianza di massa — esercitata, in alcuni Paesi, senza bisogno di autorizzazione — più penetrante anche di quello messo in atto dall’Agenzia per la sicurezza nazionale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America, che era stato rivelato da Edward Snowden. Le 605.601 richieste di accesso ai tabulati rivolte alla Vodafone in Italia erano tutte « legali » ma, esaminando la tabella pubblicata dal quotidiano britannico « *The Guardian* », che si riferiva al

2013, colpiva il divario tra il nostro Paese e la Francia, dove nello stesso periodo le richieste erano state solo tre. Inoltre, i numeri si riferivano solo ai dati della Vodafone ma, considerando anche gli altri operatori telefonici attivi in Italia, gli esperti reputavano che il numero delle richieste potesse arrivare addirittura al doppio e attribuivano alla presenza della mafia e della camorra la necessità di una maggiore attività di indagine da parte della polizia in Italia rispetto ad altri Paesi.

Dal 2014 non siamo più riusciti a conoscere i numeri aggiornati, benché si tratti di un tema di grande attualità.

Il « tabulato telefonico » contiene, infatti, una notevole quantità di informazioni molto sensibili: esso permette di ricostruire la vita di ciascun individuo, dalle sue relazioni ai suoi spostamenti, alle sue abitudini, ai suoi collegamenti informatici.

L'accesso a questi dati, incrociati e sapientemente correlati, risulta talvolta più invasivo delle intercettazioni telefoniche o ambientali: essi rivelano la posizione di una persona nello spazio e nel tempo e la sua cerchia di relazioni sociali (con chi parla, a che ora parla, quanto tempo parla, dove si trova quando parla, con quale frequenza lo fa, chi chiama dopo aver sentito una persona, e così via).

Nel nostro Paese, se un ufficio del pubblico ministero vuole ottenere i tabulati telefonici relativi a una persona, fa richiesta alla società telefonica e questa è tenuta a rilasciarli, qualunque sia il reato oggetto di indagine, anche se si tratta di un reato di lieve entità; non è necessaria l'autorizzazione del giudice. Vi è un'incomprensibile differenza di disciplina rispetto all'intercettazione di conversazioni, che è consentita soltanto con l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, comunque mai quando si proceda per reati di lieve entità.

Il 2 marzo 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza relativa alla causa C-746/18, ha finalmente enunciato un chiaro principio sulla materia, stabilendo che per acquisire i tabulati telefonici non è sufficiente la richiesta del pubblico ministero, ma è necessaria l'autorizzazione di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente, aggiungendo che la legge deve specificare i reati per i quali è consentito l'accesso a questi documenti, circoscrivendolo alle sole procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.

A seguito di tale sentenza, il Parlamento è chiamato a intervenire in tempi brevi, pena il rischio di rendere inefficaci le indagini condotte con regole difformi dai principi enucleati dalla Corte europea.

Si tratta, infatti, di indagini che hanno pesanti interferenze nella vita privata, la cui riservatezza è tutelata dall'articolo 15 della Costituzione, e che quindi debbono essere ammesse solo per reati gravi e con un essenziale controllo giudiziale.

Da un tabulato telefonico è possibile desumere tutte le chiamate fatte e ricevute da una certa utenza, le chiamate « fallite »

(numero telefonico occupato, telefono non raggiungibile, eccetera), i messaggi inviati e ricevuti, l'identificativo delle aree (celle) alla quale erano collegati il telefono chiamante e quello chiamato al momento della conversazione (e tutte le celle attraversate dai telefoni in movimento durante la conversazione). In quasi tutti i casi è possibile, quindi, conoscere la posizione del telefono al momento della chiamata e seguirne gli spostamenti da una cella all'altra e, pertanto, anche ricostruire con una certa precisione gli spostamenti di una persona.

Queste informazioni sono conservate dalla società telefonica per anni. Analizzando i registri delle chiamate effettuate e ricevute in un periodo di giorni, settimane o mesi, è facile ricostruire la rete di relazioni di una persona. Esistono persino programmi che analizzano la base di dati della società telefonica e costruiscono un grafico delle relazioni di una persona. In tal modo si scopre, ad esempio, che « Mario Rossi » ha contatti quotidiani con « Giovanni Bianchi », il quale, dopo ogni contatto, si premura di contattare « Carlo Verdi », il quale, dopo ogni telefonata, si reca in un determinato posto.

È, inoltre, possibile lanciare « esche » ai telefoni cellulari per poi, a ritroso, individuare le azioni dei soggetti titolari delle utenze. Basta, ad esempio, inviare un messaggio SMS o fare una chiamata a vuoto verso il telefono cellulare che si intende controllare; in questo modo si ottiene che il server registri (tra le altre cose) l'identificatore della cella in cui si trova il destinatario del messaggio e si crea un'informazione che permetterà poi di ricostruire dove si trovava quella persona (o quel gruppo di persone) in quel momento con un'approssimazione di alcune centinaia di metri.

Se si attiva la registrazione degli eventi al livello delle celle è possibile seguire un telefono cellulare mentre si sposta nel territorio e passa dall'area di copertura di una cella a quella della cella adiacente. Il telefono cellulare può, quindi, essere usato per seguire e localizzare una persona a sua insaputa.

Con l'evoluzione tecnologica e con le nuove conoscenze diverrà progressivamente

possibile ottenere dai tabulati un controllo della persona sempre più accurato e preciso. Ma si deve ricordare che i dati così raccolti, pur essendo preziosi, sono dati riservati e possono essere acquisiti solo se hanno attinenza con un reato: questo può essere stabilito solo da un giudice.

Per tali motivi, la presente proposta di legge interviene sull'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale e sull'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che, per finalità di accertamento dei reati di cui agli articoli 266 e 266-*bis* del citato codice di procedura penale, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, e che, per la medesima finalità, i dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, siano conservati per trenta giorni. Entro tali termini, su richiesta del pubblico ministero o del difensore, i dati possono essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari o del giudice che procede, emesso entro trenta giorni dalla richiesta, quando sono presenti sufficienti indizi di un reato di cui ai citati articoli 266 e 266-*bis* e l'acquisizione è utile per l'accertamento dei fatti.

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini e sussistono i presupposti citati, il pubblico ministero può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che deve essere

comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice indicato, il quale, entro quarantotto ore, decide sulla convalida con decreto motivato.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati, il giudice dispone l'acquisizione di quelli, indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio dei dati di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima; a tale fine hanno facoltà di estrarre copia dei dati trasmessi dai fornitori dei servizi. Se vi è richiesta di parte, il giudice procede alla stampa dei dati in forma intellegibile, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'esecuzione della perizia. Le stampe acquisite sono inserite nel fascicolo per il dibattimento e le parti possono estrarne copia in ogni momento. I dati stralciati sono conservati integralmente in forma digitale nell'archivio di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale; al pubblico ministero e ai difensori, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, sono consentiti l'accesso all'archivio, la sua consultazione e l'estrazione di copia dei dati stessi. Essi possono in ogni tempo chiedere al giudice l'acquisizione dei dati conservati ai fini dell'utilizzazione per un diverso reato tra quelli di cui ai medesimi articoli 266 e 266-*bis*.

Infine, si prevede che i dati acquisiti fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure senza l'autorizzazione o la convalida del giudice emessa nei termini previsti ovvero relativi a conversazioni con le persone tenute al segreto professionale, indicate nell'articolo 200, comma 1, del codice di procedura penale, non sono utilizzabili a carico dell'imputato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 254-*bis*. — (*Sequestro di dati informatici, anche di ubicazione, presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni*) — 1. Entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, su richiesta del pubblico ministero o del difensore, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e i dati relativi alle chiamate senza risposta sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice per le indagini preliminari o del giudice che procede, emesso entro trenta giorni dalla richiesta. Il decreto è emesso quando sono presenti sufficienti indizi di uno dei reati di cui agli articoli 266 e 266-*bis* e l'acquisizione è utile per l'accertamento dei fatti. Il giudice può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che l'acquisizione dei dati di cui al comma 1 avvenga mediante copia di essi su un adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è comunque ordinato al fornitore dei servizi di conservare e di proteggere adeguatamente i dati originali.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini e sussistono i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero può disporre l'acquisizione dei dati di cui al medesimo comma 1 con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice indicato al comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento,

decide sulla convalida con decreto motivato.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati, il giudice dispone l'acquisizione di quelli, indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio dei dati di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima; a tale fine essi hanno facoltà di estrarre copia dei dati trasmessi dai fornitori dei servizi. Se vi è richiesta di parte, il giudice procede alla stampa dei dati in forma intellegibile, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'esecuzione della perizia. Le stampe acquisite sono inserite nel fascicolo per il dibattimento e le parti possono estrarne copia in ogni momento. I dati stralciati sono conservati integralmente in forma digitale nell'archivio di cui all'articolo 269; al pubblico ministero e ai difensori, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà, sono consentiti l'accesso all'archivio, la sua consultazione e l'estrazione di copia dei dati stessi. Essi possono in ogni tempo chiedere al giudice l'acquisizione dei dati conservati ai fini dell'utilizzazione per un diverso reato tra quelli di cui agli articoli 266 e 266-*bis*.

4. I dati acquisiti fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 o la convalida del giudice emessa nei termini di cui al comma 2 del presente articolo ovvero relativi a comunicazioni con le persone indicate nell'articolo 200, comma 1, non sono utilizzabili a carico dell'imputato ».

Art. 2.

1. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I dati relativi al traffico telefonico e telematico, compresi i dati di ubicazione ma esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data in cui si è

svolta la comunicazione, per finalità di accertamento dei reati di cui agli articoli 266 e 266-*bis* del codice di procedura penale.

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni dalla data in cui è avvenuta la chiamata, per le medesime finalità indicate al comma 1 ».

PAGINA BIANCA



18PDL0143050